

FREQUENTLY ANSWERED QUESTIONS – FAQ
(al 16/07/2020)

LINEE GUIDA OPERATIVE SUL CREDITO DI FIRMA
(ARTICOLI 7, 8 E 9 DELL'ACCORDO)
e
LINEE GUIDA OPERATIVE SUL CREDITO PER CASSA
(ART. 14 E 8, COMMI 8 E 9, DELL'ACCORDO)

I. Linee guida Credito di firma.

(1) D. 23/06/2020: «La Banca può procedere sin da subito con gli adempimenti di cui all'Accordo omologato (diffida ad adempiere, escussione varie garanzie, etc etc)?»

R. Sì, certo. Con l'avvenuta omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Torino si apre la fase di esecuzione dell'Accordo. Le Linee Guida operative sono state predisposte proprio per affrontare questa fase.

(2) D. 23/06/2020: «È stato individuato un ordine di priorità tra le diverse tipologie di garanzie (A - B - C e D) per procedere con gli adempimenti utili all'escussione delle stesse?»

R. No, non esiste alcun ordine di priorità in quanto i portafogli di garanzie hanno composizioni diverse da creditore a creditore. Ciascun creditore dovrà quindi decidere – sulla base della composizione del proprio portafoglio – le proprie priorità e, nel caso, a quali garanzie dare precedenza, fermo restando che per alcune garanzie di Categoria A può rivelarsi necessario prestare attenzione al rispetto di termini perentori (es. tutte quelle gestite sulla base degli Eventi di Rischio) e quindi anticipare i tempi.

Si chiarisce che per le garanzie in Categoria D non c'è nulla da escutere, trattandosi di garanzie su operazioni di credito in regolare esdebitazione. Ove la situazione del debitore dovesse nel tempo deteriorarsi – e, a questo proposito, si precisa che la gestione del deterioramento non ha subito alcuna modifica rispetto alle clausole di convenzione che disciplinano la garanzia – la garanzia in Categoria D troverà collocazione in una delle altre tre Categorie.

Fermo restando che pertanto sarà l'istituto finanziario a dare precedenza a talune garanzie rispetto a talune altre, si ricorda in ogni caso che Unionfidi si è impegnata ad eseguire l'attività istruttoria e gestionale nel rispetto di quantitativi *standard*, con criteri basati *in primis* sulla presenza di requisiti di urgenza (per es. presenza di termini perentori, gestione di proposte transattive, ecc.) e, in subordine, cronologici, in base alle richieste e/o documentazioni ricevute.

(3) D. 23/06/2020: «CATEGORIA A

1. Ci sono stati forniti dei file excel con i nominativi dei crediti, da dove si evince se un credito appartenente al cluster A rientra nella lavorazione A, B, C e D?

R. (1) Sì, questi *files* sono stati forniti più volte durante il corso della riconciliazione dei portafogli di garanzie. L'ultima distribuzione è avvenuta con pec del 24 aprile

2019 (Comunicazione n. 12/182) e sono poi stati depositati agli atti presso lo studio notarile incaricato di raccogliere le adesioni.

A tal proposito, si segnala che il sito web di Unionfidi ospita una sezione in cui c'è l'elenco di tutte le Comunicazioni "182", con data di invio e sommaria indicazione del contenuto, inviate con pec e con e-mail ad indirizzi fornitici *ad personam*, all'url <http://www.unionfidi.com/liquidazione>.

I *files* non contengono, invece, gli stadi di lavorazione. Lo stadio di lavorazione (*a*, *b*, *c* e *d*) delle garanzie in Cat. A è identificabile attraverso l'esame del carteggio progressivo in ogni singola posizione e comunque può essere chiesto ad Unionfidi.

2. In tutte e quattro le lavorazioni viene riportato come primo step quello di avviare le procedure di recupero vs. Unionfidi. Per avviare procedure di recupero intendiamo invio lettera di escussione + intimazione al pagamento dopo 120 giorni?

R. (2) No. L'avvio delle procedure di recupero verso il confidi è un adempimento previsto solo per le garanzie in Categoria A soggette al c.d. *double default* e per le Categorie B e C non occorre alcuna intimazione al confidi.

Inoltre, limitatamente alla Cat. A, l'intimazione di pagamento al confidi non va inviata per le garanzie già deliberate dal Fondo.

Infine, sempre con riferimento alla Cat. A, i due adempimenti vanno tenuti distinti (non solo per la presenza di un termine di almeno 120 giorni tra l'uno e l'altro, ma anche) perché il secondo dà luogo ad una conseguenza, ben descritta al § 3.2 delle linee guida.

Nello specifico, va poi chiarito quanto segue:

Intimazione al confidi (solo Cat. A) – L'atto che integra il c.d. avvio delle procedure di recupero nei confronti del confidi e costituisce il presupposto per il *double default*, deve presentare requisiti di sostanza e di forma (*i.e.*, non sono accettabili lettere o e-mail semplici) e di invio recettizio (*i.e.*, raccomandata con avviso di ricevimento o pec); quanto precede non perché lo desideri Unionfidi, ma perché il mittente deve documentare al controgarante di aver osservato questi aspetti.

Richiesta di escussione (Cat. A, B e C) – Si tratta di una lettera priva di formalità (nel senso che, ferma restando la carta intestata del creditore o del suo procuratore speciale e la sottoscrizione, non necessita di particolari formalismi di invio) e che detta richiesta può già essere stata inviata in tempi precedenti e di conseguenza non c'è bisogno che venga predisposta *ex novo*.

3. La lettera di intimazione ha un particolare format?

R. (3) No, non esiste alcun particolare *format*. Si è ritenuto che i mittenti siano tutti professionalmente in grado di predisporre un'intimazione di pagamento che rispetti l'art. 1219 c.c.

Si richiama, semmai, l'attenzione alla necessità che siano chiari i riferimenti della PMI debitrice (denominazione, C.F. e/o P. IVA) alla quale si riferisce, in modo che sia agevole l'identificazione e l'abbinamento e che l'intimazione, qualora inoltrata via raccomandata a.r., contenga un indirizzo pec del mittente (v. R..3.4). Quanto precede è dovuto al fatto che Unionfidi non censisce l'n.d.g. o il nr. di contratto o altro tipo di riferimento bancario e che pertanto tali indicazioni, se uniche, si rivelano inutili per identificare una posizione, oltretutto pregiudizievoli, in quanto determinano ulteriori ritardi.

4. Nelle lavorazioni si fa riferimento al fatto che occorre controllare e mail che si genera nel portale, come facciamo ad avere notifica? Tramite una pec che comunicheremo ad Unionfidi?

R. (4) Sì, il portale del Fondo genera le pec in maniera automatica, a condizione che Unionfidi possa inserire un indirizzo pec ed è per questo motivo che l'intimazione indicata sopra deve essere sempre indicare un indirizzo pec (v. R.3.3).

5. Nella lavorazione A si chiede di inviare gestore del Fondo la richiesta di pagamento mediante il modulo All. 9-ter 'post-impegno' ed i documenti ivi elencati. Dove si trova tale allegato?»

R. (5) Il modulo è il modulo ufficiale del Fondo di Garanzia per le PMI, ottenibile mediante accesso al sito del Fondo, ma – si coglie occasione di ripeterlo – tale modulo è utilizzabile solo per le garanzie con contro-garanzia GIA' deliberata dal controgarante, *i.e.* quelle garanzie per cui il confidi era già stato autorizzato al pagamento, una minoranza rispetto al totale.

Per le garanzie con contro-garanzia NON deliberata, che sono poi la maggioranza, una volta azionato il *double default*, mediante l'intimazione al confidi inviata dopo il decorso di 120 gg. dalla richiesta di escussione, dopo che sarà avvenuto il caricamento della documentazione ed il "congelamento" del portale, la liquidazione della quota netta contro-garantita segue le Disposizioni Operative dettate per l'attivazione delle garanzie dirette.

Sarà quindi onere del creditore accedere al portale di MCC, compilare i campi con le indicazioni richieste al fine di generare l'attivazione della quota contro-garantita.

(4) D. 23/06/2020: «CATEGORIA C

Al fine di procedere con l'escussione di questi crediti, all'interno delle procedure operative viene riportato che al momento in cui si avvierà l'esecuzione dell'Accordo, le operazioni di questa categoria di garanzie potranno trovarsi in due diversi stadi di lavorazione con differenti strade che seguiranno:

- 1) con istruttoria documentale incompleta o neppure iniziata;
- 2) con istruttoria documentale completa.

Il sopramenzionato stato viene direttamente confermato d Unionfidi al nostro Istituto?»

R. Sì, ovviamente Unionfidi rivela qual è lo stato istruttorio della vicenda, che è del resto documentato (o non documentato) dal precedente carteggio.

Le indicazioni del confidi potranno essere comunicate, indifferentemente, sia quando lo stesso (ri)esaminerà la posizione e (ri)prenderà contatto con il creditore, sia anche ad iniziativa del creditore stesso – cioè senza necessariamente attendere la (ri)presa di contatto del confidi – il quale ricorda al confidi o gli sollecita una risposta su una garanzia in Cat. C.

Al termine dell'istruttoria ridotta, Unionfidi comunicherà il *quantum excussionis*, cifra sulla quale sarà basato il pagamento delle garanzie in Cat. C.

- (5) D. 26/06/2020: «Per quanto concerne poi il tema delle Transazioni con i Debitori principali o con i garanti degli stessi, Vi chiediamo conferma che nell'ipotesi della categoria C sia sufficiente una comunicazione al Vostro Consorzio una volta concluso l'accordo.»**

R. Sì, è sufficiente una comunicazione, con le informazioni necessarie al calcolo del *quantum excussionis* (o del suo aggiornamento, se detto importo era già stato

quantificato in precedenza, ma non risulta ancora liquidato). Fatti salvi casi eccezionali, difficilmente Unionfidi acquisirà documentazione, posto che le informazioni ricevute siano complete ed esaustive; è chiaro che eventuali documenti spontaneamente allegati contribuiranno a minimizzare incompletezze e/o dubbi.

Quanto alla tempistica, per una più ordinata, efficace e tempestiva gestione delle informazioni, sarebbe opportuno che il creditore o il suo procuratore fornisca le notizie di propria iniziativa, contestualmente o nelle immediatezze successive alla stipula dell'accordo transattivo, senza attendere che gli venga formulata apposita richiesta in tal senso ed a prescindere dalla circostanza che l'accordo transattivo sia già stato eseguito oppure no o non del tutto (si pensi, per es., ad accordi transattivi con piani di pagamento rateali, di durata pluri-mensile o, addirittura, pluri-annuale).

(6) D. 26/06/2020: «Chiediamo altresì conferma che per le posizioni rientranti nella categoria A occorra dare a Voi preventiva comunicazione ai fini della successiva informativa al Fondo nella fase ante “congelamento” e direttamente da parte nostra al Fondo nella fase post “congelamento”.»

R. Sì, la raccolta di una proposta transattiva giudicata meritevole di accoglimento ed avvenuta nella fase ante “congelamento” del portale, va immediatamente comunicata ad Unionfidi che provvederà a gestirla con entrambi i soggetti (creditore e Fondo), ma non perché ciò sia voluto da Unionfidi, ma perché l'addetto del creditore non può ancora direttamente operare sul portale del Fondo.

Va da sé che la medesima situazione che si verifichi, invece, nella fase post “congelamento” del portale – e comunque prima che sia avvenuta la liquidazione dell'escussione *per saltum* ad opera del Fondo – sarà interamente gestita dall'addetto del creditore, dato che il confidi non potrà più operare sul portale (e peraltro non essendo neppure più interessato economicamente a quanto sta accadendo).

In caso di eventuali invalidità delle contro-garanzie, con garanzia mutualistica che dovesse slittare dalla Cat. A alla Cat. C, si dovranno andare a recuperare le eventuali informazioni non condivise.

II. Linee guida Credito per cassa.

(1) D. 23/06/2020: «La documentazione da Voi indicata per le Garanzie Unionfidi Liquidate deve essere fornita entro precise tempistiche?»

R. No. Non ci sono tempistiche da rispettare, se non quelle generali dell'Accordo di Ristrutturazione e quindi della sua durata. Ciascun creditore è libero quindi di organizzarsi come meglio crede.

Poiché tuttavia il numero di garanzie liquidate di cui mancano informazioni è significativo, si suggerisce di verificare preliminarmente con Unionfidi la gestione organizzativa in base alla quale si intende operare.

(2) D. 23/06/2020: «La documentazione da Voi indicata per le Garanzie Unionfidi Liquidate deve essere sempre fornita tutta (ad esempio, se una posizione con garanzia Unionfidi liquidata è stata ceduta e, per mero errore, non è stata a Voi comunicata l'avvenuta cessione, occorre sempre e comunque fornire tutta la documentazione?)?»

R. Sì. La documentazione deve essere comunque fornita, ma – in caso di eventuale cessione, comunicata o no – è indifferente il soggetto che la fornisca (se il cedente o direttamente il cessionario).

Nei casi di garanzie a perdita netta definitiva liquidate sulla base di un contratto banca-confidi prima che si sia manifestata la perdita definitiva, l'istituto di credito resta comunque responsabile delle cifre ricevute, indipendentemente da come abbia trattato la cifra ricevuta, anche in fase di cessione del credito.

(3) D. 26/06/2020: «Fermo quanto sopra, siamo pertanto a chiederVi di specificarci le modalità operative di gestione delle citate quote di Vostra competenza, ivi compresi gli estremi del relativo conto corrente dedicato».

R. Non sono state predisposte specifiche modalità di gestione, in quanto nulla cambia rispetto all'identificazione della perdita netta definitiva. I singoli istituti o cessionari dovrebbero avere evidenza del pagamento e, comunque, Unionfidi è in grado di fornire elenchi quanto più possibile completi per effettuare le necessarie verifiche (la precisione o la ridondanza degli elenchi è direttamente proporzionale alla qualità ed alla quantità di informazioni che sono state condivise con il confidi). Non esiste un unico conto corrente su cui effettuare eventuali ri-accrediti, ma più conti correnti, strettamente legati alla tipologia di fondi pubblici che vi transitano. Sarà Unionfidi ad indicare il conto corrente sul quale effettuare il riaccredito. Si ricorda comunque che per le garanzie non assistite da contro-garanzia pubblica o per quelle liquidate senza ricorrere all'utilizzo di fondi pubblici (*i.e.*, tutte le garanzie liquidate in via esclusiva mediante il patrimonio proprio di Unionfidi), il principale metodo di riaccredito sarà la compensazione con il debito del confidi per le liquidande garanzie di Cat. C (v. Accordo, art. 14.1, secondo comma, lett. i).

(4) D. 26/06/2020: «In proposito, vorrete altresì indicarci eventuali previsioni specifiche per quanto concerne le posizioni controgarantite da FCG o riferibili a Fondi speciali o assimilati ossia, quindi, se per tali posizioni provvederemo a retrocedere le quote di spettanza direttamente al Fondo Centrale oppure a Voi, e con quale cadenza, se di volta in volta o annualmente.»

R. Il problema del rapporto tra Unionfidi ed i titolari dei diversi fondi pubblici utilizzati nel corso del tempo non è ancora stato affrontato. Di conseguenza, finché procede la liquidazione di Unionfidi, è compito del confidi tenere la contabilità, relazionare e procedere al riaccredito di eventuali cifre. A tempo debito, sarà cura di Unionfidi comunicare eventuali variazioni.

Astrattamente parlando, i riaccrediti dovrebbero essere eseguiti di volta in volta che il creditore agente riceve un incasso. È tuttavia ovvio che un comportamento così stringente può dar luogo a pesanti inconvenienti operativi (si pensi, per es., ai modesti incassi mensili derivanti da pignoramenti presso terzi, per cui non si vede alcuna ragione di procedere e retrocessioni parimenti mensili o a plurimi riparti di un concordato fallimentare o all'assegnazione provvisoria di somme all'esito di un'esecuzione immobiliare in attesa della liquidazione definitiva, ecc.). Ne consegue che non esiste un modo univoco ed omogeneo per gestire questi eventi e si suggerisce quindi di informarne tempestivamente il confidi e concordare, di volta in volta, le più opportune modalità di gestione.